

TABELLA A

Allegata al decreto 29 agosto 2007 – in vigore dal 12 settembre 2007
integrato dal decreto 28 marzo 2008 (decreto OIC 2008)
in vigore dal 7 aprile 2008

IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

(In vigore dal 7 Aprile 2008)

Con note ministeriali e commento

1-3. SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI

N. Ord.	Adempimento	Su supporto informatico digitale	Con modalità telematica	Note Min.	Commento
1.	Iscrizione, modificazione e cancellazione	120,00	90,00	1-2-3	1
2.	Deposito bilancio ed elenco soci	93,00	63,00	4	2 – 3
3.	Dati REA ed altre tipologie di domande	50,00	30,00	5	4

PER LE COOPERATIVE SOCIALI - ONLUS					
N. Ord.	Adempimento	Su supporto informatico digitale	Con modalità telematica	Note Min.	Commento
1.	Iscrizione, modificazione e cancellazione	60,00	45,00	1-2-3	1
2.	Deposito bilancio ed elenco soci	45,00	30,00	4	2
3.	Dati REA ed altre tipologie di domande	50,00	30,00	5	5

AUTORIPARAZIONE – IMPIANTISTICA – IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO					
N. Ord.	Adempimento	Su supporto informatico digitale	Con modalità telematica	Note Min.	Commento
3.	Iscrizione e modificazioni	50,00 + 15,00	30,00 + 15,00	5	6

Note Ministeriali	Commento
<ul style="list-style-type: none">❖ Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato.❖ Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma.❖ Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del	

costo della visura spedita.

1. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio **rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa** una "*Carta Nazionale dei Servizi*" (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.

2. I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, **con esclusione delle società semplici, costituite ai sensi dell'art. 2251 ss. Del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla Voce 4.**

Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%**.

Il diritto si applica anche per l'iscrizione di **sede secondaria** ancorché ubicata in una provincia diversa da quella della sede principale e per gli **atti di trasferimento di quote di S.r.l.**

3. Si applica a **tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3** (Nota 5).

1. Per **modificazione** deve intendersi ogni domanda, relativa ad atti o fatti successivi alla prima iscrizione, non espressamente compresa tra quelle indicate al punto 3.

A titolo esemplificativo il diritto si applica per:

- Atti costitutivi società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria;
- Atti modificativi dello statuto o dei patti sociali di società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria;
- Comunicazione di nomina/cessazione amministratori e sindaci di S.p.a, S.r.l. Cooperative e Consorzi ed enti collettivi;
- Nomina/conferma del revisore o della società di revisione;
- Comunicazione di sottoscrizione e versamento capitale di s.p.a. e di S.r.l.;
- Offerta di azioni in opzione;
- Comunicazione di variazione consorziati;
- Offerta di obbligazioni convertibili;
- Avviso anticipata conversione obbligazioni;
- Comunicazione dell'elenco soci, separatamente dal bilancio d'esercizio;
- L'emissione di strumenti finanziari;
- Iscrizione nomina amministratori presentata con Intercalare P separato dal modello base;
- Deposito patti parasociali;
- Comunicazione di decesso socio di soc. di persone;
- Comunicazione socio unico /ricostituzione pluralità dei soci;
- Comunicazione gruppi di direzione e coordinamento;
- Costituzione/cessazione di patrimoni destinati;

4. Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finale di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi.

Si applica, inoltre, nel caso di **deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica.**

Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%.**

5. Il diritto si applica per:

- **comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività;**
- **comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali;**
- **cambio di domicilio delle persone in carica;**
- **cessioni o affitti d'azienda;**
- **trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune;**
- **richieste di rettifica di atti e dati già**

- Comunicazioni relative al finanziamento destinato ad uno specifico affare;
- Emissione di titoli di debito;
- Comunicazione di variazione di dati anagrafici di persone già in carica, diversi dal domicilio o dalla residenza;
- Iscrizione/modifica/cessazione di qualifiche R.E.A., non strettamente connesse all'attività economica svolta dall'impresa, per le quali non è previsto, per legge, l'obbligo di denuncia al Repertorio Economico (ad esempio: *responsabile L. n. 626/1994; direttore generale, responsabile legge sulla privacy, direttore di stabilimento, ecc*);
- Istituzione/modifica/cessazione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale;
- **Ogni altra tipologia di domanda o deposito non espressamente indicata al punto 3**

Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%.**

2. Il diritto si applica per:

- Deposito bilancio d'esercizio;
- Deposito bilancio d'esercizio ed elenco soci effettuato contestualmente con un unico mod. B
- Deposito bilancio finale di liquidazione;
- Situazione patrimoniale dei consorzi;
- Deposito statuto aggiornato presentato separatamente dall'iscrizione della relativa delibera di modifica;
- Deposito bilancio consolidato;
- Ogni altro bilancio per il quale la normativa prevede l'obbligo di deposito al Registro Imprese.

Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%.**

3. La maggiorazione di 3,00 euro (in vigore dal 7 aprile 2008) è stata stabilita per l'anno 2008 con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

4. Il diritto si applica per:

- Comunicazione di inizio, modifica, cessazione di attività;
- Comunicazione di apertura, modifica, cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale;
- Cambio di domicilio delle persone in carica;
- Cessioni o affitti d'azienda, qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una società o ente collettivo iscritto in sezione ordinaria;

iscritti.

- Cessioni o affitti d'azienda, qualora sia il cedente sia il cessionario non sono soggetti iscritti al R.I.
- Trasferimento di sede all'interno dello stesso comune se presentato come semplice comunicazione degli amministratori;
- Richieste di rettifica di atti e dati già iscritti;
- Nomina/modifica/cessazione di qualifiche R.EA. strettamente connesse all'attività economica svolta dall'impresa (preposto commercio ingrosso generi alimentari, responsabile tecnico attività di estetica/parrucchiere da parte di imprese non artigiane, ecc.)
- Comunicazione di cessazione attività e/o di responsabile tecnico qualora si tratti di attività soggette ai seguenti provvedimenti normativi: L. n. 46/1990, L. n. 122/1992, L. n. 82/1994, D.M. n. 57/2001.

Nel caso di REA non è prevista alcuna riduzione per le cooperative sociali.

5. Nel caso costituzione di una nuova società derivante da una cessione di azienda, vanno presentate due distinte pratiche (S1, per l'iscrizione della società e TA, per il deposito dell'atto di cessione di azienda), per le quali vanno pagati due distinti diritti di segreteria (120.00/90.00 e 50.00/30.00) e due imposte di bollo.

Tutto ciò deriva dal fatto che a monte esistono due distinte normative (il Codice Civile, per quanto riguarda l'iscrizione della società e la legge n. 310/1993 e l'art. 11, comma 10, del D.P.R. n. 581/1995, per quanto riguarda l'iscrizione dei trasferimenti d'azienda), le quali impongono due distinti adempimenti.

In questo caso non è, pertanto, applicabile la norma generale che stabilisce che **nel caso di presentazione di più domande con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato.**

E' esente dal pagamento del diritto di segreteria **l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** e le sue successive modifiche.

Per le imprese di cui ai seguenti provvedimenti normativi:

- a) L. n. 46/1990 – Imprese di installazioni di impianti;
- b) L. n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione;
- c) L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 – Imprese di pulizia;
- d) L. n. 57/2001, art. 17 e D.I. n. 221/2003 – Imprese di facchinaggio

il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 15,00.

6. L'importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 15,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi.

Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note della Tabella B, è comunque dovuta **sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che da quelle che presentano domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).

4 – 5. IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA

N. Ord.	Adempimento	Con modalità cartacea allo sportello	Su supporto informatico digitale o per via telematica	Note Min.	Commento
4.	Iscrizioni e modificazioni	23,00	18,00	6	1 - 2
5.	Cancellazione imprese individuali	0	0		3

AUTORIPARAZIONE – IMPIANTISTICA – IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO					
4.	Iscrizioni e modificazioni	23,00 + 9,00	18,00 + 9,00	6	4

Note Ministeriali	Commento
<p>6. Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.</p> <p>Per le imprese di cui ai seguenti provvedimenti normativi: a) L. n. 46/1990 – Imprese di installazioni di impianti; b) L. n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione;</p>	<p>1. Il diritto si applica anche per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale; • L'apertura, modifica cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale; • Le cessioni o affitti d'azienda qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una ditta individuale o ad una società semplice; • La cancellazione di soggetto solo REA. • La comunicazione di cessazione dell'attività e/o del responsabile tecnico (anche qualora si tratti di attività soggette alle leggi n. 46/90, n. 122/92, n. 82/94 e al D.M. n. 57/01) ; • La iscrizione, le modificazioni e la cancellazione presentate da società semplici. <p>2. Per le società semplici non è previsto il deposito su supporto cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica e, pertanto, per la iscrizione, le modificazioni e la cancellazione va applicato il solo diritto di 18.00 euro.</p> <p>3 Per la richiesta di cancellazione di impresa individuale non è dovuto alcun diritto di segreteria.</p> <p>4 L'importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 9,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi. Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note</p>

<p>c) L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 – Imprese di pulizia;</p> <p>d) L. n. 57/2001, art. 17 e D.I. n. 221/2003 – Imprese di facchinaggio</p> <p>il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 9,00.</p>	<p>della Tabella B, è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che a quelle che presentano domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p>
---	--

6 – 8. ALTRI ADEMPIMENTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
6.	Bollatura libri sociali	30,00	7	1
7.	Certificato CNS su dispositivo USB			2
7.1.	Primo rilascio all'impresa	40,00		
7.2.	Ulteriore rilascio	70,00		
8.	Carta Nazionale Servizi			3
8.1.	Rilascio CNS	25,00		
8.2.	Certificato CNS	7,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>7. Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.</p>	<p>1. Il diritto si applica per la richiesta di bollatura delle scritture contabili, indipendentemente dal numero delle pagine cui è composto il libro.</p> <p>2. Con D.M. 29 agosto 2007 (in vigore dal 12 settembre 2007) è stato soppresso il precedente diritto relativo alla richiesta della Partita IVA da parte delle imprese e sostituito da un nuovo diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa del Certificato CNS su dispositivo USB. Dal 5 giugno 2007 è infatti disponibile il nuovo dispositivo di firma e di autenticazione di InfoCamere: la Business Key. Business Key è una chiave USB evoluta che non necessita di installazione e permette di avere sempre con sé la propria azienda. Permette di firmare digitalmente e utilizzare i propri documenti ufficiali estratti dal Registro Imprese. La Business Key è considerata l'evoluzione della firma digitale che consente all'imprenditore di viaggiare con i più importanti documenti della sua azienda sempre disponibili utilizzando un qualsiasi personal computer. Infatti la Business Key è una chiave USB portatile, facile da usare, che non necessita di installazioni e utilizzabile su qualsiasi Personal computer. Non richiede l'utilizzo di particolari hardware e l'installazione di software.</p>

	<p>3. Con D.M. 29 agosto 2007 (in vigore dal 12 settembre 2007) è stato esemplificato il punto 8, prevedendo anche il rilascio del certificato CNS.</p> <p>Per quanto riguarda il rilascio della CNS è bene ricordare la Nota 1, nella quale si stabilisce che, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una "Carta Nazionale dei Servizi" (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.</p>
--	---

9 - 10. CERTIFICATI

9. RICHIESTA ALLO SPORTELLO (12)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
9.1	Ordinario / poteri personali	5,00	8	1
9.2	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	5,00		2
9.3	Storico	7,00	9	1
9.4	Speciale	10,00	10	1
9.5	Assetto proprietario	5,00		1

10. RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO (13)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
10.1	Certificato ordinario	2,00		
10.2	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	2,00		2
10.3	Certificato storico	2,00	9	

Note Ministeriali	Commento
<p>8. Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrizione, • iscrizione abbreviata, • di deposito, • di iscrizione di poteri personali, • di non iscrizione, • dati REA per i soggetti iscritti solo al REA, • certificati di società soggette ad attività di direzione e coordinamento. 	<p>1. Nel caso il certificato sia soggetto ad imposta di bollo, il costo dello stesso va aumentato dell'importo di Euro 14.62 ogni 100 righe (o frazioni superiori), per imposta di bollo assoluta in modo virtuale.</p> <p>2. Il "modello di dichiarazione sostitutiva" potrà essere richiesto in sostituzione del certificato vero e proprio e potrà essere sottoscritto con la firma autografa, se il certificato verrà richiesto in formato cartaceo, o con firma digitale, nel caso il certificato</p>

<p>9. Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro delle imprese.</p> <p>10. Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. il certificato con dicitura antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati.</p> <p>12. E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.</p> <p>13. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p>	<p>sia memorizzato su supporto informatico. In questo caso il modello di dichiarazione sostitutiva godrà dell'esenzione dell'imposta di bollo.</p>
---	--

11. VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO

11. SOCIETA' DI CAPITALE (12) (14) (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
11.1	Visura ordinaria	5,00	15	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
11.2	Visura capitale e strumenti finanziari	1,00		
11.3	Visura sede e unità locali	1,00		
11.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	1,00		
11.5	Visura amministratori	1,00		
11.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	1,00		
11.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	1,00	15	
11.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,			

	scissioni, subentri	1,00		
11.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	1,00		
11.10	Visura società o enti controllanti	2,00		
11.11	Visura pratiche in istruttoria	1,00		
11.12	Visura partecipazioni in altre società	2,00		
11.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	2,00		3
11.14	Fascicolo	10,00	19	
11.15	Copia atti e bilanci	3,50		
11.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	3,50		
11.17	Scheda persona	1,00		4
11.18	Scheda dati di lavoro	1,00		5

12. SOCIETA' DI PERSONE (12) (14) (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
12.1	Visura ordinaria	3,50	16	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
12.2	Visura informazioni patrimoniali	1,00		
12.3	Visura sede e unità locali	1,00		
12.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	1,00		
12.5	Visura socie e titolari di altre cariche o qualifiche	1,00		
12.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	1,00		
12.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	1,00		
12.8	Visura società o enti controllanti	2,00		
12.9	Visura pratiche in istruttoria	1,00		
12.10	Visura partecipazioni in altre società	2,00		
12.11	Fascicolo	6,00	23	
12.12	Copia atti	3,50		
12.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	3,50		
12.14	Scheda persona	1,00		4
12.15	Scheda dati di lavoro	1,00		5

13. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (12) (14) (24)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
13.1	Visura ordinaria	3,00	17	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			

13.2	Visura pratiche in istruttoria	1,00		
13.3	Visura partecipazioni in altre società	2,00		
13.4	Copia atti	3,50		
13.5	Scheda persona	1,00		4
13.6	Scheda dati di lavoro	1,00		5

Note Ministeriali	Commento
<p>12. E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante.</p> <p>Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.</p> <p>14. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>15. Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni dello statuto;</i> • <i>capitale sociale;</i> • <i>sede e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>amministratori;</i> • <i>sindaci;</i> • <i>titolari di altre cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli;</i> • <i>soci e titolari di diritti su quote o azioni.</i> <p>16. Si intende per visura ordinaria delle società di persone il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni da patti sociali;</i> • <i>informazioni patrimoniali;</i> • <i>sede e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>soci e titolari di altre cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli.</i> 	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) allo sportello telematico (Voci: 11, 12, 13, 14, 15, 16); b) da terminale remoto (Voci: 17, 18, 19, 20, 21, 22); c) allo sportello camerale (Voci: 23, 24, 25, 26, 27, 28). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco.</p> <p>Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p> <p>2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativo e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.</p> <p>3. La visura storica sui trasferimenti di quote, che viene rilasciata al costo di 5.00 euro, è cosa diversa dalla visura riferita ai "Soci e titolari di diritti su quote e azioni" (Voci 11.13; 17.13; 23.13), quanto contiene tutti i vari ed eventuali trasferimenti di quote che si sono verificati nel tempo.</p> <p>La visura degli assetti proprietari di cui alle voci appena citate viene rilasciata, con costi differenziati, anche all'interno della visura ordinaria e riporta gli assetti proprietari attuali, secondo l'ultimo bilancio depositato.</p> <p>4. La "Scheda persona" è il documento che elenca le cariche e le qualifiche ricoperte dalle persone nella società. L'importo, a decorrere dal 1° marzo 2007, è stato ridotto da 0,30 a 0,15 euro.</p> <p>5. La "Scheda dati di lavoro" è la scheda informativa che può essere estratta dal servizio Telemaco in relazione al dato da modificare o da integrare.</p>

17. Si intende per **visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme** il documento composto da:

- *informazioni costitutive;*
- *sedi e unità locali;*
- *procedure concorsuali e scioglimenti;*
- *titolari di cariche;*
- *trasferimento di ramo d'azienda;;*
- *fusioni / scissioni / subentri*
- *attività albi e ruoli.*

18. Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, **escluse le società semplici, le società in accomandita semplici, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.**

19. Si intende per **fascicolo delle società di capitale** il documento composto dalla:

- *visura ordinaria,*
- *lo statuto vigente,*
- *l'ultimo bilancio depositato,*
- *le pratiche in istruttoria,*
- *le società controllanti,*
- *le partecipazioni in altre società.*

22. Il diritto si applica alle **società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.**

23. Si intende per **fascicolo delle società di persone** documento composto dalla:

- *visura ordinaria,*
- *i patti sociali con le modifiche depositate,*
- *le pratiche in istruttoria,*
- *le società controllanti,*
- *le partecipazioni in altre società.*

24. Il diritto si applica **alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.**

14. VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO

14. SOCIETA' DI CAPITALE (11) (12) (14) (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
14.1	Visura storica	6,00	20	1 - 2

	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
14.2	Visura storia delle modifiche	2,00		
14.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	3,00		
14.4	Visura partecipazioni in altre società storica	3,00		
14.5	Visura società o enti controllanti storica	3,00		
14.6	Fascicolo storico	11,00	21	

15. SOCIETA' DI PERSONE (11) (12) (14) (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
15.1.	Visura storica	4,50	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
15.2.	Visura storia delle modifiche	2,00		
15.3.	Visura partecipazioni in altre società storica	3,00		
15.4.	Visura società o enti controllanti storica	3,00		
15.5.	Fascicolo storico	7,00	21	

16. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (11) (12) (14) (24)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
16.1	Visura storica	4,00	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
16.2	Visura partecipazioni in altre società storica	3,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>11. La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro delle imprese.</p> <p>12. E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.</p>	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allo sportello telematico (Voci: 11, 12, 13, 14, 15, 16); b) da terminale remoto (Voci: 17, 18, 19, 20, 21, 22); c) allo sportello camerale (Voci: 23, 24, 25, 26, 27, 28). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco.</p> <p>Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p>

14. I diritti si applicano ai soggetti che **estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo** delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.

18. Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, **escluse le società semplici, le società in accomandita semplici, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.**

20. Si intende per **visura storica** il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.

21. Si intende per **fascicolo storico** il documento composto:

- dal fascicolo,
- dalla visura della storia delle modifiche, e
- dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.

22. Il diritto si applica alle **società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.**

24. Il diritto si applica **alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.**

2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativi e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.

17. VISURE DA TERMINALE REMOTO

17. SOCIETA' DI CAPITALE (13) (18) (25)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
17.1	Visura ordinaria	1,40	15	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
17.2	Visura capitale e strumenti finanziari	0,30		
17.3	Visura sede e unità locali	0,30		
17.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	0,30		
17.5	Visura amministratori	0,30		
17.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	0,30		
17.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	0,30		
17.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	0,30		

17.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	0,30		
17.10	Visura società o enti controllanti	0,45		
17.11	Visura pratiche in istruttoria	0,30		
17.12	Visura partecipazioni in altre società	0,45		
17.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	0,45		3
17.14	Fascicolo	2,60	19	
17.15	Copia atti e bilanci	0,85		
17.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	0,85		
17.17	Scheda persona	0,15		4
17.18	Visura in modalità antecedenti	1,00	25	
17.19	Scheda dati di lavoro	0,30		5

18. SOCIETA' DI PERSONE (13) (22) (25)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
18.1	Visura ordinaria	1,00	16	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
18.2	Visura informazioni patrimoniali	0,30		
18.3	Visura sede e unità locali	0,30		
18.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	0,30		
18.5	Visura socie e titolari di altre cariche o qualifiche	0,30		
18.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	0,30		
18.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	0,30		
18.8	Visura società o enti controllanti	0,45		1
18.9	Visura pratiche in istruttoria	0,30		
18.10	Visura partecipazioni in altre società	2,00		
18.11	Fascicolo	1,60	23	
18.12	Copia atti	0,85		
18.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	0,85		
18.14	Scheda persona	0,15		4
18.15	Visura in modalità antecedenti	1,00	25	
18.16	Scheda dati di lavoro	0,30		5

19. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (13) (24)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
19.1	Visura ordinaria	0,90	17	1 - 2

	Visura singoli blocchi informativi:			
19.2	Visura pratiche in istruttoria	0,30		
19.3	Visura partecipazioni in altre società	0,45		
19.4	Copia atti	0,85		
19.5	Scheda persona	0,15		4
19.6	Visura in modalità antecedenti	1,00	25	
19.7	Scheda dati di lavoro	0,30		5

Note Ministeriali	Commento
<p>13. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>15. Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni dello statuto;</i> • <i>capitale sociale;</i> • <i>sede e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>amministratori;</i> • <i>sindaci;</i> • <i>titolari di altre cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli;</i> • <i>soci e titolari di diritti su quote o azioni.</i> <p>16. Si intende per visura ordinaria delle società di persone il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni da patti sociali;</i> • <i>informazioni patrimoniali;</i> • <i>sede e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>soci e titolari di altre cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli.</i> <p>17. Si intende per visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni costitutive;</i> • <i>sedi e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>titolari di cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli.</i> 	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) allo sportello telematico (Voci: 11, 12, 13, 14, 15, 16); b) da terminale remoto (Voci: 17, 18, 19, 20, 21, 22); c) allo sportello camerale (Voci: 23, 24, 25, 26, 27, 28). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco.</p> <p>Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p> <p>2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativo e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.</p> <p>3. La visura storica sui trasferimenti di quote, che viene rilasciata al costo di 5.00 euro, è cosa diversa dalla visura riferita ai "Soci e titolari di diritti su quote e azioni" (Voci 11.13; 17.13; 23.13), quanto contiene tutti i vari ed eventuali trasferimenti di quote che si sono verificati nel tempo.</p> <p>La visura degli assetti proprietari di cui alle voci appena citate viene rilasciata, con costi differenziati, anche all'interno della visura ordinaria e riporta gli assetti proprietari attuali, secondo l'ultimo bilancio depositato.</p> <p>4. La "Scheda persona" è il documento che elenca le cariche e le qualifiche ricoperte dalle persone nella società. L'importo, a decorrere dal 1° marzo 2007, è stato ridotto da 0,30 a 0,15 euro.</p> <p>5. La "Scheda dati di lavoro" è la scheda informativa che può essere estratta dal servizio Telemaco in relazione al dato da modificare o da</p>

<p>18. Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplici, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.</p> <p>19. Si intende per fascicolo delle società di capitale il documento composto dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>visura ordinaria,</i> • <i>lo statuto vigente,</i> • <i>l'ultimo bilancio depositato,</i> • <i>le pratiche in istruttoria,</i> • <i>le società controllanti,</i> • <i>le partecipazioni in altre società.</i> <p>23. Si intende per fascicolo delle società di persone documento composto dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visura ordinaria, • i patti sociali con le modifiche depositate, • le pratiche in istruttoria, • le società controllanti, • le partecipazioni in altre società. <p>25. Si intende per modalità antecedenti le caratteristiche di contenuto informativo e di formato telematico del documento in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto di approvazione della presente tabella. Al fine di permettere gli adeguamenti tecnici da parte dei soggetti collegati direttamente al registro informatico, tale modalità è prorogata al 30 settembre 2007, termine oltre il quale tali voci non potranno più essere applicate.</p>	<p>integrare.</p> <p>6. Con il decreto 22 febbraio 2007 viene previsto un nuovo termine (fissato al 30 settembre 2007), per consentire ai distributori di informazioni di adeguarsi agli standard informatici delle visure al Registro delle imprese.</p>
--	--

20. VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO

20. SOCIETA' DI CAPITALE (11) (13) (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
20.1	Visura storica	1,70	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
20.2	Visura storia delle modifiche	0,45		
20.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	0,75		

20.4	Visura partecipazioni in altre società storica	0,75		
20.5	Visura società o enti controllanti storica	0,75		
20.6	Fascicolo storico	2,90	21	
20.7	Visura storica in modalità antecedenti	2,00	25	

21. SOCIETA' DI PERSONE (11) (13) (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
21.1	Visura storica	1,30	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
21.2	Visura storia delle modifiche	0,45		
21.3	Visura partecipazioni in altre società storica	0,75		
21.4	Visura società o enti controllanti storica	0,75		
21.5	Fascicolo storico	1,90	21	
21.6	Visura storica in modalità antecedenti	2,00	25	

22. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (11) (13) (24)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
22.1	Visura storica	1,20	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
22.2	Visura partecipazioni in altre società storica	0,75		
22.3	Visura storica in modalità antecedenti	2,00	25	

Note Ministeriali	Commento
<p>11. La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro delle imprese.</p> <p>13. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>18. Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplici, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.</p>	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allo sportello telematico (Voci: 11, 12, 13, 14, 15, 16); b) da terminale remoto (Voci: 17, 18, 19, 20, 21, 22); c) allo sportello camerale (Voci: 23, 24, 25, 26, 27, 28). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco.</p> <p>Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p>

20. Si intende per **visura storica** il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.

21. Si intende per **fascicolo storico** il documento composto:

- dal fascicolo,
- dalla visura della storia delle modifiche, e
- dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.

22. Il diritto si applica alle **società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.**

25. Si intende per **modalità antecedenti** le caratteristiche di contenuto informativo e di formato telematico del documento in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto di approvazione della presente tabella.

Al fine di permettere gli adeguamenti tecnici da parte dei soggetti collegati direttamente al registro informatico, tale modalità sarà disponibile non oltre dodici mesi dalla data di vigenza dei presenti diritti.

2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativi e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.

23. VISURE ALLO SPORTELLLO

23. SOCIETA' DI CAPITALE (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
23.1	Visura ordinaria	7,00	15	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
23.2	Visura capitale e strumenti finanziari	2,00		
23.3	Visura sede e unità locali	2,00		
23.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	2,00		
23.5	Visura amministratori	2,00		
23.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	2,00		
23.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	2,00		
23.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	2,00		
23.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	2,00		
23.10	Visura società o enti controllanti	4,00		
23.11	Visura pratiche in istruttoria	2,00		
23.12	Visura partecipazioni in altre società	4,00		

23.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	4,00		3
23.14	Fascicolo	13,00	19	
23.15	Copia atti e bilanci	6,00		
23.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	6,00		
23.17	Scheda persona	2,00		

24. SOCIETA' DI PERSONE (21) (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
24.1	Visura ordinaria	4,50	16	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
24.2	Visura informazioni patrimoniali	2,00		
24.3	Visura sede e unità locali	2,00		
24.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	2,00		
24.5	Visura socie e titolari di altre cariche o qualifiche	2,00		
24.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	2,00		
24.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	2,00		
24.8	Visura società o enti controllanti	4,00		
24.9	Visura pratiche in istruttoria	2,00		
24.10	Visura partecipazioni in altre società	4,00		
24.11	Fascicolo	8,00	23	
24.12	Copia atti	6,00		
24.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	6,00		
24.14	Scheda persona	2,00		

25. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (24)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
25.1	Visura ordinaria	4,00	17	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
25.2	Visura pratiche in istruttoria	2,00		
25.3	Visura partecipazioni in altre società	4,00		
25.4	Copia atti	6,00		
25.5	Scheda persona	2,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>15. Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni dello statuto;</i> • <i>capitale sociale;</i> • <i>sede e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>amministratori;</i> • <i>sindaci;</i> • <i>titolari di altre cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli;</i> • <i>soci e titolari di diritti su quote o azioni.</i> <p>16. Si intende per visura ordinaria delle società di persone il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni da patti sociali;</i> • <i>informazioni patrimoniali;</i> • <i>sede e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>soci e titolari di altre cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli.</i> <p>17. Si intende per visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni costitutive;</i> • <i>sedi e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>titolari di cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli.</i> <p>18. Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplici, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.</p> <p>19. Si intende per fascicolo delle società di capitale il documento composto dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>visura ordinaria,</i> • <i>lo statuto vigente,</i> • <i>l'ultimo bilancio depositato,</i> • <i>le pratiche in istruttoria,</i> • <i>le società controllanti,</i> • <i>le partecipazioni in altre società.</i> 	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) allo sportello telematico (Voci: 11, 12, 13, 14, 15, 16); b) da terminale remoto (Voci: 17, 18, 19, 20, 21, 22); c) allo sportello camerale (Voci: 23, 24, 25, 26, 27, 28). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco.</p> <p>Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p> <p>2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativo e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.</p> <p>3. La visura storica sui trasferimenti di quote, che viene rilasciata al costo di 5.00 euro, è cosa diversa dalla visura riferita ai "Soci e titolari di diritti su quote e azioni" (Voci 11.13; 17.13; 23.13), quanto contiene tutti i vari ed eventuali trasferimenti di quote che si sono verificati nel tempo.</p> <p>La visura degli assetti proprietari di cui alle voci appena citate viene rilasciata, con costi differenziati, anche all'interno della visura ordinarie e riporta gli assetti proprietari attuali, secondo l'ultimo bilancio depositato.</p>

<p>21. Si intende per fascicolo storico il documento composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal fascicolo, • dalla visura della storia delle modifiche, e • dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata. <p>22. Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.</p> <p>24. Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.</p>	
---	--

26. VISURE STORICHE ALLO SPORTELLLO

26. SOCIETA' DI CAPITALE (11) (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
26.1	Visura storica	8,00	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi storici:</i>			
26.2	Visura storia delle modifiche	4,00		
26.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	5,00		3
26.4	Visura partecipazioni in altre società storica	5,00		
26.5	Visura società o enti controllanti storica	5,00		
26.6	Fascicolo storico	14,00	21	

27. SOCIETA' DI PERSONE (11) (21) (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
27.1	Visura storica	5,50	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi storici:</i>			
27.2	Visura storia delle modifiche	4,00		
27.3	Visura partecipazioni in altre società storica	5,00		
27.4	Visura società o enti controllanti storica	5,00		
27.5	Fascicolo storico	9,00	21	

28. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (11) (24)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
28.1	Visura storica	5,00	20	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
28.2	Visura partecipazioni in altre società storica	5,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>11. La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro delle imprese.</p> <p>18. Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplici, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.</p> <p>20. Si intende per visura storica il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.</p> <p>21. Si intende per fascicolo storico il documento composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal fascicolo, • dalla visura della storia delle modifiche, e • dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata. <p>22. Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.</p> <p>24. Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.</p>	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> allo sportello telematico (Voci: 11, 12, 13, 14, 15, 16); da terminale remoto (Voci: 17, 18, 19, 20, 21, 22); allo sportello camerale (Voci: 23, 24, 25, 26, 27, 28). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco. Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc). Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerali aperti al pubblico.</p> <p>2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativi e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.</p> <p>3. La visura storica sui trasferimenti di quote, che viene rilasciata al costo di 5.00 euro, è cosa diversa dalla visura riferita ai "Soci e titolari di diritti su quote e azioni" (Voci 11.13; 17.13; 23.13), quanto contiene tutti i vari ed eventuali trasferimenti di quote che si sono verificati nel tempo. La visura degli assetti proprietari di cui alle voci appena citate viene rilasciata, con costi differenziati, anche all'interno della visura ordinarie e riporta gli assetti proprietari attuali, secondo l'ultimo bilancio depositato.</p>

29 . ELENCHI (26)

ALLO SPORTELLLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
29.1	Richiesta	20,00		1
29.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	0,02		
29.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	0,06		
29.1.3	- elenco esteso (posizione)	0,012		
29.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	0,016		

DA TERMINALE REMOTO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
29.2	Richiesta	1,00		2
29.2.1	- con solo indirizzo (posizione)	0,01	13	
29.2.2	- protocollo (posizione)	0,02	13	
29.2.3	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	0,03	13	
29.2.4	- elenco esteso (posizione)	0,06	13	
29.2.5	- elenco completo o imprese / persone (posizione)	0,08	13	

DA SPORTELLLO TELEMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
29.3	Richiesta	5,00		3
29.3.1	- con solo indirizzo (posizione)	0,02	13	
29.3.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	0,06	13	
29.3.3	- elenco esteso (posizione)	0,12	13	

Note Ministeriali	Commento
<p>13. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>26. Gli importi sono differenziati per diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.</p>	<p>1. Per quanto concerne la richiesta di elenchi relativi a più Province, si deve tener presente che il pagamento del diritto di richiesta deve essere applicato per ciascuna Provincia (Cfr. Circ. MICA n. 3097/C del 10 gennaio 1986).</p> <p>2. I diritti per la richiesta di elenchi sono stati ritoccati a ribasso.</p> <p>3. E' stato inoltre previsto un diritto per gli elenchi rilasciati attraverso lo sportello telematico.</p>

31. ARCHIVIO CARTACEO (27)

ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
31.1.	Richiesta copie bilanci ed atti	5,00		1
31.2.	+ pagina estratta	0,10		
31.3.	Consultazione fascicolo	15,00	28	

Note Ministeriali	Commento
<p>27. L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo.</p> <p>28. Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmatisi, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2.</p> <p>Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili.</p> <p>La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.</p>	<p>1. La richiesta di copia di atti e di bilanci allo sportello va naturalmente riferita ad anni antecedenti, rispettivamente, allo statuto vigente e all'ultimo bilancio depositato, in quanto sia lo statuto vigente che l'ultimo bilancio depositato possono essere richiesti ad un costo inferiore richiedendo la visura relativa al fascicolo della società (Voci: 11.14; 14.6; 17.14; 20.6).</p>

ALTRI ADEMPIMENTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
32	Certificato impresa	77,00		
33	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale		29	1
33.1	Su supporto informatico o con modalità telematica	23,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>29. Il diritto si applica:</p> <p>1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del</p>	<p>1. Riteniamo che tale voce non torni più utilizzabile in quanto, in applicazione delle disposizioni del nuovo diritto societario, tutte le società di capitali e società cooperative, avendo dovuto provvedere</p>

<p>consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa;</p> <p>2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal Regolamento CE n. 1103/97 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'art. 17, commi da 1 a 5 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.</p>	<p>all'adeguamento dei propri statuti, hanno di conseguenza provveduto anche a convertire il proprio capitale sociale.</p>
---	--

34. RICERCHE ANAGRAFICHE (30)

ALLO SPORTELLO TELEMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
34.1	Richiesta	0,60	14	

DA TERMINALE REMOTO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
34.2	Richiesta	0,10	13	

ALLO SPORTELLO

34.3	Richiesta	1,00		
-------------	-----------	-------------	--	--

Note Ministeriali	Commento
<p>13. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>14. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>30. I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo, una copia di atto o bilancio.</p>	